

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL DIPARTIMENTO FINANZE

L'istituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha caratterizzato una delle fasi più importanti del cambiamento nell'amministrazione finanziaria degli ultimi anni.

In particolare, al Ministero sono state attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo stato in materia di politica fiscale sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione.

Nel Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione finanziaria elabora e attua le politiche fiscali, garantendo al bilancio dello Stato le entrate necessarie per finanziare le spese. L'Amministrazione finanziaria è articolata nel Dipartimento Finanze (DF) e in quattro Agenzie autonome. Quest'organizzazione, realizzata nel 2001, discende dalla volontà di separare le funzioni di indirizzo e controllo, affidate al Dipartimento, da quelle di gestione operativa, svolte dalle quattro Agenzie fiscali: del Demanio, delle Dogane, delle Entrate e del Territorio.

In generale, un *dipartimento* è la struttura attraverso la quale è organizzato un ministero.

Secondo le disposizioni legislative in materia di riorganizzazione del governo, il dipartimento rappresenta la struttura di primo livello di un ministero ed è costituito per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni ministeriali.

“Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite”.

Il Dipartimento finanze svolge le seguenti funzioni statali:

a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale;

b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;

c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;

d) coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera c);

e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;

f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;

g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

L'organizzazione del Dipartimento finanze - Il Capo del Dipartimento – Le Direzioni generali

Il Dipartimento finanze, quale centro unitario della direzione amministrativa della fiscalità statale, è diretto dal Capo del Dipartimento e si articola in sei Direzioni di livello dirigenziale generale, un Dirigente Generale con incarico di studio e 124 segreterie delle Commissioni tributarie.

Il Capo del Dipartimento

Il Capo del Dipartimento, è nominato ai sensi dell'art. 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento:

assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il Capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative.

Nell'esercizio dei poteri di cui sopra il Capo del Dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti delle Direzioni generali del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione delle Direzioni di livello dirigenziale generale;

g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione delle Direzioni di livello dirigenziale generale.

2. Le Direzioni generali del Dipartimento

Le Direzioni di livello dirigenziale generale del Dipartimento sono:

a) la Direzione studi e ricerche economico-fiscali;

b) la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

c) la Direzione Agenzie ed Enti della fiscalità;

d) la Direzione relazioni internazionali;

e) la Direzione Sistema informativo della fiscalità;

f) la Direzione giustizia tributaria.

La Direzione studi e ricerche economico-fiscali:

- attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economiche-fiscali;
- predispone indagini, studi economici e simulazioni di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali;
- fornisce al Direttore Generale delle finanze i dati sull'andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari per le previsioni di gettito;
- fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
- concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;
- definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie;
- predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria;
- fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie.

la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale:

- svolge analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme tributarie, in relazione alle quali predispone analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario;
- effettua valutazioni dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
- cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale, effettuando anche il controllo di legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi regionali e delle province autonome;
- provvede all'esame dei regolamenti e delle delibere tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, nonché alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle aliquote dell'IMU, TASI e dell'addizionale comunale all'IRPEF e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA);
- svolge le attività istruttorie necessarie per la verifica del possesso per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997, dei soggetti abilitati ad esercitare le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali;
- cura gli adempimenti relativi all'attuazione dei trattati internazionali ed alle regolamentazioni speciali nazionali in materia di fiscalità locale;
- formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
- fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale.

la Direzione Agenzie ed Enti della fiscalità:

- svolge attività di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti con i contribuenti, nonché attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie;
- verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico;
- assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico;
- assicura il supporto al capo del Dipartimento ai fini del coordinamento delle attività e dei rapporti con le agenzie e tra di esse;
- svolge le attività istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati nell'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300 del 1999;
- svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti delle società partecipate dal Dipartimento;
- effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico finanziario delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalità in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalità; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno. Monitora,

altresì, tutto il bilancio del Dipartimento, effettuando anche gli adempimenti contabili connessi allo stesso;

- formula proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- assicura lo svolgimento delle funzioni di Vigilanza sulle Agenzie fiscali;
- predispone la relazione annuale sull'attività del Garante del contribuente di cui all'art. 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- esercita attività di Vigilanza nei riguardi del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso istruttorie sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative ai bilanci.

la Direzione relazioni internazionali:

- assicura la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi;
- assicura il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalità e il collegamento con le analoghe attività svolte dalla Guardia di finanza;
- gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.

la Direzione Sistema informativo della fiscalità:

- assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalità e svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;
- coordina ed assicura la compatibilità delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta;
- definisce le linee generali dei piani di sviluppo dell'informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorità, tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;
- definisce le norme tecniche ed organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità, nonché per l'interoperabilità con il sistema fiscale allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- gestisce le relazioni con gli enti esterni, necessarie a garantire l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
- gestisce l'informatica e i siti dipartimentali anche valutando, d'intesa con le Direzioni Generali del Dipartimento, l'applicabilità delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica.

la Direzione giustizia tributaria:

- provvede alla gestione automatizzata dell'attività amministrativa degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e del processo tributario; definisce i requisiti delle banche dati relative al contenzioso tributario;
- provvede alla rilevazione statistica sull'andamento dei processi nonché sul valore economico delle controversie avviate e definite; effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia riferite al contenzioso tributario e le previsioni del gettito;
- assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonché i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle Commissioni tributarie;
- predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme in materia di contenzioso tributario e delle relative spese di giustizia e per la loro interpretazione;
- cura la predisposizione dei provvedimenti relativi al personale giudicante;
- svolge attività di vigilanza e di ispezione sugli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie;
- provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del contribuente;
- gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario, nonché del contenzioso tributario instaurato in relazione al contributo unificato nel processo tributario.

Il Dirigente Generale con incarico di studio coadiuva il Capo Dipartimento per le attività di studio.

le segreterie delle Commissioni Tributarie:

- coadiuvano le attività dei giudici tributari e svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti;
- svolgono attività amministrative proprie compresi i servizi automatizzati del contenzioso finalizzati alle rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi.

Il Capo Dipartimento (Direttore Generale delle Finanze) è coadiuvato da nove unità organizzative assegnate alle sue dirette dipendenze.